

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1311

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STRADA, VIOLANTE, BARBERA, BASSANINI, AUGUSTO BATTAGLIA, BORDON, CACCAVARI, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIABARRI, COSTANTINI, DALLA CHIESA CURTI, DI PIETRO, DI PRISCO, FELISSARI, ENNIO GRASSI, GRASSO, GRILLI, GUIDI, INGRAO, INNOCENTI, LETTIERI, LORENZETTI PASQUALE, MASINI, MELILLA, MONELLO, MONTECCHI, MUSSI, NARDONE, NICOLINI, PELLICANI, PETROCELLI, PREVOSTO, REBECCHI, ALFONSINA RINALDI, RONZANI, SANGIORGIO, SARTORI LANCIOTTI, SERAFINI, GIANNA SERRA, SITRA, SOLAROLI, SORIERO, BEEBE TARANTELLI, TATTARINI, ENRICO TESTA, TRUPIA ABATE, TURCI, VANNONI, VOZZA

Statuto dei diritti del cittadino. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Costituzione dell'Istituto nazionale per il consumo e norme per il diritto di informazione

Presentata il 15 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli interessi dei consumatori e l'esigenza della loro tutela vanno innegabilmente conquistando in tutti i Paesi industrializzati una crescente considerazione da parte dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e delle formazioni politiche e sociali. Nel nostro Paese, però questo progresso di idee non si è tradotto in iniziative idonee per attuare concretamente nell'ordinamento giuridico e nelle prassi di governo della società i principi e gli obiettivi dei movimenti dei consumatori, artefici principali di questo cambiamento del quadro dei valori sociali. È ciò nono-

stante l'influenza della Comunità economica europea che, in questo campo, ha varato specifici programmi e normative. Fin dal 14 aprile 1975, la Commissione delle Comunità europee ha indicato le linee di sviluppo di un « diritto dei consumatori » alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione e all'educazione, nonché alla rappresentanza, considerando tale diritto elemento costitutivo di una politica non più meramente difensiva, ma altresì di iniziativa e di proposta di un vero e proprio soggetto economico che non si limiti a « com-

prare » beni e servizi, ma che partecipi ai vari aspetti della vita sociale, economica e politica, influenti sulla sua condizione di consumatore, in definitiva, coincidenti con gli interessi generali promossi dal sistema economico di mercato e con un equilibrato sviluppo umano e sociale della collettività.

La condizione di inferiorità del consumatore nelle transazioni del mercato di consumo è fisiologica ed è tanto più grave quanto più il mercato è indifferente alla concorrenza internazionale o è organizzato da monopoli o da oligopoli. Il riequilibrio della forza contrattuale del consumatore è, quindi, una condizione fondamentale non solo dell'equità sociale, ma del buon funzionamento del mercato. È indicativo, a questo proposito, il fatto che nei Paesi nei quali è più progredita la tutela dei consumatori sono stati creati a cura dello Stato, se non dal suo interno, diversi strumenti di sostegno delle associazioni dei consumatori e istituzioni specializzate che si assumono compiti tecnici di ricerca e di analisi e che dovrebbero anche rientrare nei futuri programmi dello Stato italiano.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che le norme della legge costituiscono, ai fini della legislazione or-

dinaria, parte integrante dello « Statuto dei diritti del cittadino » in quanto consumatore.

Con l'articolo 2, è costituito l'Istituto nazionale per il consumo. L'Istituto avrà natura di ente pubblico, con il compito di coordinare e svolgere anche direttamente funzioni di informazione e documentazione, studio ed educazione, analisi e valutazione in merito ai diversi aspetti della tutela del consumo.

L'articolo 3 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri promuova un apposito accordo di programma tra l'Istituto nazionale per il consumo e le altre pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare gli interventi in questo settore.

L'articolo 4 prevede l'applicazione all'Istituto e alle sue attività di quanto disposto dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ed informazione da parte dei cittadini e delle associazioni.

Con l'articolo 5 è istituito un Fondo nazionale per la tutela del consumo, destinato a finanziare le attività dell'Istituto e i progetti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Infine, l'articolo 6 reca le norme per la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Statuto dei diritti del cittadino).

1. Le norme della presente legge costituiscono, ai fini della legislazione ordinaria, lo Statuto dei diritti del cittadino in quanto consumatore.

ART. 2.

(Istituto nazionale per il consumo).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Istituto nazionale per il consumo, di seguito denominato « Istituto ».

2. L'Istituto è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia patrimoniale e regolamentare e soggetto al controllo e alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. L'istituto svolge compiti di analisi e di valutazione, di informazione e documentazione, di studio ed educazione e, in particolare:

a) acquisisce tutte le richieste di esame di laboratorio e di accertamento tecnico provenienti da pubbliche amministrazioni o da associazioni di consumatori e utenti, smistando le richieste reputate giustificate presso laboratori e centri già preposti a tali compiti ovvero all'uopo convenzionati con l'Istituto, procedendo altresì alla successiva valutazione dei risultati degli esami, dopo aver acquisito il parere delle associazioni professionali interessate, nonché procedendo agli adempimenti che si rendano necessari a seguito dei risultati medesimi;

b) realizza e gestisce una banca-dati per l'informazione sui consumi, avvalendosi, oltre che dei dati dell'Istituto nazio-

nale di statistica (ISTAT) e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), anche di quelli messi a disposizione dai Ministeri interessati e da altri enti pubblici e privati;

c) provvede alla formazione di un ufficio di divulgazione dell'informazione, alla cui rete informatica si possa accedere anche a distanza mediante appositi collegamenti telematici;

d) promuove, anche in collegamento con università e centri specializzati pubblici e privati ovvero con le associazioni dei consumatori e degli utenti, studi tecnici relativi al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi e al perfezionamento delle tecniche di commercializzazione e distribuzione dei prodotti, nonché studi giuridici ed economici da effettuarsi nell'ambito delle medesime materie e contribuisce all'educazione del consumatore e dell'utente e alla riconversione dei metodi produttivi e distributivi.

4. L'Istituto si avvale, nell'esercizio dei propri compiti di analisi, dell'attività svolta, nei rispettivi settori di competenza, dall'Istituto nazionale per la nutrizione e da altri istituti e centri universitari o di ricerca di natura pubblica.

5. L'Istituto è strutturato in modo da consentire alle associazioni dei consumatori e degli utenti di assolvere al ruolo di organi responsabili della messa a punto dei programmi dell'Istituto stesso.

6. La gestione amministrativa dell'Istituto e il controllo sull'esecuzione dei programmi sono affidati ad un direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il direttore generale è scelto tra persone con comprovata competenza ed esperienza nel settore della tutela dei consumatori.

7. L'Istituto promuove convenzioni volte a garantire l'accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai laboratori di analisi, pubblici o convenzionati.

8. L'Istituto si avvale di un contingente di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri interessati, la cui consistenza è determinata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in regime di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3.

(Accordo di programma).

1. Ai fini dell'azione integrata e coordinata dell'Istituto con le altre amministrazioni statali e con gli altri soggetti pubblici interessati, il Presidente del Consiglio dei ministri promuove la conclusione di un apposito accordo di programma.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di attuazione, i rispettivi obiettivi ed ogni altro connesso adempimento per le amministrazioni coinvolte. L'accordo di programma può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

ART. 4.

(Diritto all'informazione).

1. Alle attività e alle informazioni dell'Istituto si applicano gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso da parte dei cittadini e delle associazioni.

ART. 5.

(Fondo nazionale per la tutela del consumo).

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito

un Fondo nazionale per la tutela del consumo, destinato a finanziare l'attività dell'Istituto, nonché programmi e progetti specifici di attività presentati da associazioni di consumatori e di utenti. Per il triennio 1993-1995 è prevista una dotazione finanziaria di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il regolamento per l'utilizzazione del Fondo nazionale per la tutela del consumo. Tale regolamento stabilisce le modalità per la concessione alle associazioni di consumatori e di utenti di contributi per il sostegno di programmi annuali di attività particolarmente qualificati e di rilevanza esterna, compresi convegni e pubblicazioni, nonché di finanziamenti, anche integrali, di progetti specifici di interesse collettivo. Il regolamento prevede inoltre la definizione del procedimento per l'approvazione dei programmi annuali dell'Istituto, nonché i criteri per l'accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela del consumo e per l'effettuazione dei controlli sulla destinazione effettiva dei finanziamenti, e stabilisce la misura dell'indennità spettante al direttore generale dell'Istituto.

3. All'Istituto è destinata una quota non inferiore al 60 per cento dei finanziamenti annui messi a disposizione del Fondo nazionale per la tutela del consumo.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il triennio 1993-1995, in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5501 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1993, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.